

Attualità

Imposizione ed e-commerce nel mirino dell'Ocse

21 Febbraio 2006

Con l'avvento delle transazioni *on-line* nasce il problema di assicurare una adeguata tassazione dei redditi e delle operazioni compiute virtualmente



Le molteplici implicazioni di tale problematica sono state oggetto di attenzione da parte dell'Ocse che nel 1999 ha incaricato il *Technical Advisory group* (Tag) di esaminare la concreta applicabilità al commercio elettronico delle norme convenzionali alla tassazione degli utili delle imprese. Le prime analisi sono confluite nei "*discussion draft*" relativi all'attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione nell'ambito del commercio elettronico.

Il diffondersi di Internet e di tecnologie che consentono di effettuare transazioni *on-line* pone il problema di assicurare una adeguata tassazione dei redditi e delle operazioni compiute virtualmente in modo da salvaguardare l'interesse erariale delle singole Amministrazioni fiscali. Come noto, infatti, l'*e-commerce* cambia la nozione stessa di bene o prodotto che perde le proprie caratteristiche fisiche per "smaterializzarsi". Nel contempo diviene sempre più complesso individuare il luogo di produzione del reddito e attribuire conseguentemente la sovranità impositiva.

L'intervento dell'Ocse

Le molteplici implicazioni di tale problematica sono state oggetto di attenzione da parte dell'Ocse, che nel 1999 ha incaricato il *Technical Advisory group* (Tag) di esaminare la concreta applicabilità delle norme convenzionali relative alla tassazione degli utili delle imprese al commercio elettronico. Le prime analisi sono peraltro confluite nei "*discussion draft*" relativi all'attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione nell'ambito del commercio elettronico (*Attribution of profit to a permanent establishment involved in electronic commerce transactions*, 2001) e alle problematiche inerenti al trasferimento di sede (*Place of effective management concept: suggestions for changes to the OECD Model Tax Convention*, 2003).

Le conclusioni finali

Le conclusioni del *Technical Advisory group* (Tag) sono state presentate il 15 dicembre 2005 nel Report finale intitolato "*Are the current treaty rules for taxing business profits appropriate for e-commerce?*" che presenta una suddivisione in cinque sezioni: la sezione 1 è dedicata all'analisi di nuovi modelli di business che rappresentano il background sostanziale per l'esame da parte del Tag delle problematiche connesse al commercio elettronico; la sezione 2 riassume le disposizioni contenute nelle Convenzioni contro la doppia imposizione relative alla tassazione degli utili delle imprese; la sezione 3 contiene una valutazione critica delle norme convenzionali attualmente in vigore; la sezione 4 prende in considerazione alcune alternative alle attuali modalità di tassazione degli utili delle imprese; la sezione 5 presenta le conclusioni dell'analisi e le raccomandazioni del Tag.

Le due diverse tipologie di raccomandazioni

Poiché il substrato del Rapporto finale è costituito dall'esame delle norme convenzionali esistenti e dalla loro applicazione all'*e-commerce* si distinguono due diverse tipologie di raccomandazioni relative alle modifiche da apportare alle Convenzioni:

1) modifiche che non incidono sostanzialmente sulla portata delle norme convenzionali. E vi rientrano: quelle relative alla definizione di "stabile organizzazione" finalizzate ad escludere tutte le attività non caratterizzate dalla presenza dell'elemento umano; quelle relative alla definizione di "stabile organizzazione" al fine di escludere il server; quelle relative alla definizione di "stabile organizzazione" in modo da non considerare le funzioni preparatorie e ausiliarie attribuibili al software; le eliminazioni delle eccezioni contemplate al paragrafo 4 dell'articolo 5; l'eliminazione delle eccezioni relative all'immagazzinaggio e alla spedizione del paragrafo 4 dell'articolo 5; l'introduzione del concetto di "forza di attrazione" anche per il commercio elettronico; l'adozione di norme ulteriori per la tassazione dei redditi derivanti dalla prestazione di servizi;

2) modifiche che incidono sostanzialmente sul contenuto delle attuali norme convenzionali. In particolare: l'introduzione di norme simili a quelle relative alla tassazione del c.d. "*passive income*"; l'elaborazione di un nuovo concetto di "erosione della base imponibile"; l'applicazione del "*formulary apportionment*"; l'introduzione del concetto di "stabile organizzazione virtuale".

Commercio elettronico e transfer pricing

L'importanza delle problematiche di ordine fiscale generate dal commercio elettronico è stata sottolineata anche con riferimento alla tematica del transfer pricing cui l'Ocse ha dedicato uno studio ad hoc, lo studio n. 10 "*E-commerce: Transfer Pricing and Business Profits Taxation*", che segue una analisi predisposta da un sottogruppo del Working Party n. 6 relativa all'interazione tra le questioni connesse alla gestione di Internet e il *transfer pricing* (*Communications Revolution and its effects on transfer pricing*).

L'applicazione del principio dell'*arm's length rule*

Oggetto dell'analisi della prima parte dello studio n. 10 è l'applicazione dell'*arm's lenght* alle transazioni intercompany e la rilevazione delle difficoltà applicative dei metodi previste dalle *Guideline* dell'Ocse. In particolare l'esame si è concentrato sui seguenti modelli di *business* adottati nell'*e-commerce*: operazioni di *e-tailing* svolte da una società sussidiaria: analisi dell'attività (svolta senza l'ausilio di personale) di una sussidiaria attraverso un server; aste *on line* (transazioni *customer-to customer* e *business-to business*); accordi di *web-hosting* (la sussidiaria mette a disposizione della casa madre i propri server); sistemi di prenotazione on line (transazioni relative alle modalità di prenotazione di biglietti aerei).

di

Diletta Fuxa

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/imposizione-ed-e-commerce-nel-mirino-dellocse>